

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 60

Riunione del 22 LUGLIO 2009

49.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - TARDIOLI LUIGI

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

^^^^^^^^^^^^^^

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva il deferimento del Tesserato Tardioli Luigi per avere il medesimo, nella sua qualità di Vice Presidente del CR FIPAV UMBRIA *"presentato note spese non corrette o recanti giustificativi di spese non conformi e regolari, al fine di ottenerne i relativi rimborsi, ancorché di fatto poi non materialmente corrisposti e per aver richiesto il rimborso di una trasferta in Finlandia, apparentemente finalizzata all'organizzazione dei campionati europei ma non giustificata rispetto ai fini istituzionali dell'ente territoriale, in violazione dell'art. 31 del regolamento di Amministrazione e contabilità FIPAV"*, la Procura richiedeva l'applicazione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno dell'incolpato.

Deliberata e regolarmente comunicata l'instaurazione del giudizio, veniva disposta convocazione per la riunione del 22 luglio 2009.

In detta riunione si presentavano, il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'incolpato di persona, assistito e difeso dall'Avv. Enrico Crocetti Bernardi.

La Procura insisteva nelle ragioni e ribadiva le richieste di cui alla relazione.

./.

La Difesa dell'incolpato ribadiva, illustrandone la difesa, quanto dichiarato dall'incolpato, con l'assistenza del medesimo Difensore, in sede di interrogatorio reso dinanzi alla Procura . La Difesa dell'incolpato chiedeva altresì di essere ammessa a produrre alcuni documenti alla cui acquisizione la Procura non si opponeva, pur contestandone la rilevanza. La Produzione veniva quindi ammessa.

La CGN sentite le parti ed esaminati gli atti rileva:

Il presente procedimento si è originato a seguito di un'ispezione dei revisori contabili presso il CR Umbria effettuata in data 2.10.2008, trasmessa *in parte qua* relativamente a talune richieste di rimborso inoltrate al C.R. da alcuni dei suoi membri, riconosciute dal Presidente, in sede ispettiva, come mancanti di alcuni giustificativi.

In particolare, il verbale dei revisori, nella parte trasmessa, evidenziava testualmente e per i fini che interessano il presente procedimento "I revisori verificano anche alcune note spese dei Vice-presidenti. In particolare quella di Luigi Tardioli del 3.6.2008, non pagata dal Presidente perché presenta insufficienza di documenti, documenti anonimi o documenti in fotocopia e non in originale o comunque formalmente non inerenti".

Si deve a questo punto rilevare come, ricevuta memoria difensiva da parte della Difesa del Presidente Andretta, originariamente incolpato assieme al Vice Presidente Tardioli, la stessa Procura abbia ritenuto di archiviare il procedimento disciplinare nei confronti del Presidente medesimo e di non coltivare il primo capo di incolpazione originariamente contestato anche al Tardioli e relativo alla formazione del bilancio del CR Umbria, riconoscendo come, in effetti, nessuno degli incolpati avesse concorso in alcun modo a formare una falsa rappresentazione contabile e finanziaria in bilancio.

Per quanto attiene al superstite capo di incolpazione contestato al Tardioli, la stessa Procura ammette che, nel caso di specie, si è semplicemente trattato di una serie di normali richieste di rimborsi attinenti a spese riconducibili alle attività sportive federali, fra le quali, solo quelle ritenute corredate dalla idonea e sufficiente documentazione giustificativa sono state liquidate, mentre le altre sono state o, giustamente respinte, ovvero, ove erroneamente corrisposte, prontamente rimborsate dal Tardioli (anche se di tali errati pagamenti e successivi rimborsi, non risulta prova in atti).

Sollecita, quindi, la Procura l'attenzione della Commissione Giudicante sulla richiesta di rimborso spese inoltrata dal Tardioli con riferimento ad una Trasferta in Finlandia "*in alcun modo giustificata rispetto ad una attività istituzionale tipica del CR locale*", ritenuta dalla stessa Procura inutile e pertanto non vantaggiosa per la FIPAV.

Precisa la Commissione che la rilevanza disciplinare delle violazioni al Regolamento di Amministrazione e Contabilità rilevano ogniqualevolta si possa ritenere imputabile agli autori della violazione un intento fraudolento o dissimulatorio tale da provocare alla Federazione, ovvero agli organi periferici di questa, un concreto danno economico ovvero un rischio di tale danno (a voler accreditare la tesi del *tentativo* sostenuta dalla Procura nel caso di specie) . In tal senso si ritiene debba, in sede disciplinare, intendersi il richiamo al rispetto dei criteri di efficacia efficienza ed economicità di gestione delle risorse disponibili.

Per configurare quindi un illecito disciplinare nei confronti di colui che si limita a richiedere un rimborso dovrebbe dimostrarsi un atteggiamento soggettivo di *mala fides* che la Commissione non ritiene di ravvisare nei comportamenti contestati al Tardioli, neppure con riferimento alla trasferta Finlandese.

Come emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalla Difesa dell'incolpato la Trasferta in Finlandia, ove dal 26 al 30 marzo dello scorso anno si sono svolti alcuni incontri di qualificazione, risulta strettamente legata all'organizzazione del Campionato Europeo Juniores Femminile 2008 da parte del CR Umbria.

Ciò è tanto vero che l'incolpato è stato in grado di produrre alcune e-mail scambiate fra l'ufficio Grandi Eventi della Fipav , la Federazione Finlandese e il CR Umbria, concernenti l'accreditamento dei Sigg.ri Andretta , Tardioli e Zanoni.

E' dunque positiva la risposta ai quesiti posti dalla Procura, in quanto l'attività era senz'altro riferibile a compiti *istituzionali e preventivamente autorizzati* non suscettibili da arrecare alcun danno alla Federazione ovvero ai suoi organi periferici, come attestato dal risultato sotto tutti i profili positivo conseguito dalla Fipav con l'organizzazione del menzionato campionato europeo juniores.

P.Q.M.

La Commissione dispone non farsi luogo a sanzione nei confronti del Sig. Tardioli Luigi.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 24 luglio 2009